Fisco e imprese. L'agevolazione che abbatte la base imponibile riguarderebbe solo i beni patrimonio

Meno sconti sugli edifici storici

Secondo la Cassazione l'immobile strumentale non taglia il reddito

Stefano Chirichigno
Giorgio Gavelli

Nuovo round (questa volta a favore del Fisco) nella oramai ventennale *querelle* che contrappone l'amministrazione finanziaria ai contribuenti in merito all'interpretazione più o meno ristretta della norma che prevede un trattamento di favore per gli immobili di interesse «storico-artistico» (comma 2 dell'articolo 11 della legge 413/1991, si veda il testo pubblicato nella scheda).

In un paese come il nostro, ove ogni città o frazione ha un centro storico di tutto rispetto, queste unità immobiliari (soggette attualmente ai vincoli di cui al Dlgs 42/2004) sono innumerevoli, il che fa comprendere il vasto interesse che ha accompagnato, in questi anni, lo scontro combattuto in sede giurisprudenziale (si veda l'altro articolo in pagina).

La sezione tributaria della Corte di cassazione è infatti intervenuta in materia con la sentenza 16 dicembre 2009 n. 26343 con la quale sembra inaugurare – anche se in termini non sempre chiari e coerenti – una nuova distinzione tra gli immobili di impresa: da un lato quelli che concorrono a formare il reddito secondo le regole dei redditi fondiari (articolo 90, Tuir) e dall'altro, quelli che partecipano sotto forma di costi e ricavi. Solo ai primi sarebbe riconosciuta l'applicazione dell'agevolazione, con gravi conseguenze per quelle società che possiedono in prevalenza immobili della seconda tipologia.

L'orientamento ha come risultato quello di circoscrivere la portata di una norma che, indubbiamente, comporta una perdita di gettito non trascurabile. Essa, tuttavia, trova il suo fondamento direttamente nel dettato costituzionale sulla tutela del patrimonio artistico e storico (articolo 9, secondo comma). Non si tratta quindi di un intervento isolato ma della naturale eredità di precedenti interventi di più ampio respiro che vedevano nello strumento fiscale una delle strade da percorrere per dare attuazione al principio (per tutti, la legge Scotti n. 512/1982).

La sentenza non entra nel merito di questi aspetti ma sembra travalicarli, individuando la ratio della norma nei «costi di manutenzione degli immobili vincolati, superiori a quelli normalmente richiesti per altre tipologie di immobili». Viene così creato (per la prima volta in vent'anni) uno stretto sillogismo volto a contrapporre la deducibilità degli stessi nell'ambito del reddito di impresa alla indeducibilità nell'ambito dei redditi fondiari. Va osservato che il collegamento agli (innegabili) maggiori costi di manutenzione degli immobili storici appare incoerente con disposizioni che agevolano i possessori di immobili vincolati a prescindere dal sostenimento anche solo potenziale di detti oneri, (basti pensare alla detrazione concessa dalla lettera g) dell'articolo 15, Tuir).

Proprio questa norma di generale applicazione, insieme alla varietà di forme con cui gli «immobili di impresa» concorrono alla formazione del reddito, evidenzia la scarsa tenuta del collegamento proposto con il sintetico principio di diritto tra indeducibilità dei costi di manutenzione e applicabilità dell'agevolazione sul reddito. Il meccanismo di detrazione previsto senza limitazioni soggettive e la forfettizzazione dei costi (nella misura del 15% del canone) concessa per i redditi fondiari, andrebbero infatti confrontate con la articolata (e sovente penalizzante) disciplina dei proventi e oneri immobiliari prevista in ambito Ipref - Ires per le imprese (ivi inclusa, la disciplina delle società non operative). Da quale parte pende la bilancia è tutto da dimostrare e sorprende che la stessa Cassazione evochi la precedente sentenza 2332/2009, la quale attraverso un iter logico interpretativo del tutto diverso è giunta a concludere che l'agevolazione prevista dalla legge 413/1991 non esplica (più) effetti in ambito Irap (in sostanza, per effetto della derivazione bilancistica diretta di questo tributo) e che evidenzia un ulteriore elemento contrario all'assunto da cui muove la sentenza 26343/2009 in commento.

La decisione, inoltre, appare criticabile anche quando afferma che – senza riferimento ad alcuna categoria catastale – gli immobili oggetto dell'impresa concorrono alla determinazione del reddito «secondo le norme che lo disciplinano» e, quindi «sulla base dei ricavi conseguiti in contrapposizione ai costi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stralcio

Cassazione, sez. tributaria, 16 dicembre 2009 n. 26343

La regola fissata dalla legge 413 del 1991, articolo 11, comma 2, si applica per la determinazione dei redditi fondiari e trova giustificazione nei costi di manutenzione degli immobili vincolati, superiori a quelli normalmente richiesti per le altre tipologie di immobili: una ratio che non avrebbe senso rispetto ai redditi di impresa che sono determinati sulla base dei ricavi conseguiti in contrapposizione ai correlativi costi, costi che invece sono indeducibili rispetto ai redditi fondiari

Le regole

Quando opera la riduzione del reddito imponibile per gli immobili "storici"

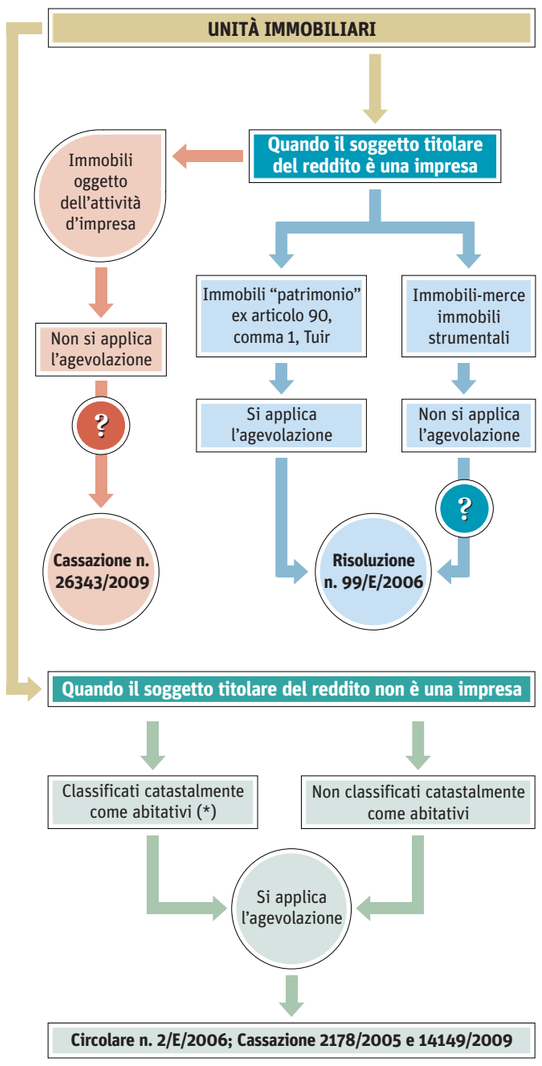

(*) Ossia gli immobili appartenenti alla categoria catastale "A", esclusi gli A/10 con destinazione a ufficio o studio privato (Ris. 3 febbraio 1989 prot. 330)

ANALISI

Non ha senso limitare una norma che è chiara

di **Angelo Busani**

La tassazione degli immobili con vincolo storico-artistico è stata sempre una materia assai tormentata a causa della interpretazione, restrittiva o estensiva che, caso per caso, il Fisco e la giurisprudenza tributaria hanno dato della normativa che regolamenta questa materia.

La questione ebbe origine con l'emanazione della norma (articolo 11, comma 2, legge 413/1991) con la quale venne sancito che «in ogni caso» il reddito degli immobili vincolati va determinato con la minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni nella stessa zona censuaria ove sono ubicati. In altri termini, occorre dimenticarsi della rendita che si legge in Catasto e ricalcolarla moltiplicando la tariffa d'estimo minore della zona (di solito, la tariffa della classe 1 delle categorie catastali A/4, A/5 o A/6) per il numero dei vani di cui si compone l'immobile storico. Questa norma, che parla di «reddito» dell'immobile, non dovrebbe essere riferibile alle sole imposte sui redditi, tanto è vero che nel Tuir è stato successivamente inserito un articolo sostanzialmente identico (il 190), che non risulta aver abrogato, né esplicitamente né in modo implicito, la norma precedente.

I problemi che questa norma ha comportato e comporta sono almeno i seguenti:

a) se fosse possibile indicare questa rendita catastale ricalcolata come reddito di un fabbricato locato (al posto del reddito effettivamente prodotto dal fabbricato stesso, e cioè al posto dei canoni di locazione corrisposti dal conduttore);

b) se la risposta positiva alla precedente domanda valesse sia per i fabbricati abitativi che per i fabbricati diversi da quelli abitativi;

c) se questa rendita catastale ricalcolata fosse utilizzabile anche come base imponibile per l'applicazione delle imposte indirette (registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di successione e donazione);

d) se fosse possibile considerare la rendita ricalcolata quale reddito del fabbricato anche nel caso in cui fosse di titolarità di una impresa e se vi sia differenza di trattamento, nell'ambito del reddito d'impresa, tra i fabbricati-patrimonio, i fabbricati-merce e i fabbricati strumentali.

Ora, la norma in questione è il frutto di un percorso culturale che vuole dare riconoscimento, mediante un allegerimento del carico tributario, ai particolari oneri che derivano dalla proprietà dei beni in questione: ad esempio, il dovere di effettuare costanti interventi di conservazione e di manutenzione, l'obbligo (in alcuni casi) di apertura al pubblico, la necessità di seguire iter burocratici particolarmente complessi quando si tratta di effettuare interventi sul fabbricato, la sottoposizione al diritto di prelazione dello Stato, della regione e del comune nel caso di alienazione del bene, eccetera.

In altri termini, il legislatore ha "barattato" la situazione di svantaggio in cui si vengono a trovare questi proprietari rispetto ai proprietari "ordinari", con una diminuzione del carico fiscale loro applicabile. Peraltro, visto che le agevolazioni sono sempre osservate con un atteggiamento interpretativo guidato da un criterio restrittivo (anche perché la situazione di questi proprietari è spesso guardata piuttosto con invidia che nella considerazione dei loro svantaggi, dato che difficilmente gli immobili storici appartengono a chi ha un tenore di vita non elevato) ne è conseguito un infinito batti e ribatti tra prassi professionale, sentenze e interventi del Fisco che ancor oggi non è sopito come si vede negli articoli di questa pagina.

Occorre però chiedersi il perché di tanta fatica nel voler restringere una norma, una volta tanto assai chiara, che, esordendo con l'espressione «in ogni caso» la dice lunga sulla sua ampia portata e sullo spirito che animava il legislatore quando l'ha emanata. Ancora, il continuo ripetersi di ragionamenti secondo cui occorre prediligere un' interpretazione che eviti il cumulo delle agevolazioni (ad esempio, l'applicazione contemporanea di un'aliquota d'imposta inferiore a quella ordinaria a una base imponibile pure calcolata con criteri di favore per il contribuente) nega il fatto storico che lo stesso legislatore, in alcuni casi ha espressamente consentito al contribuente di cumulare una serie di posizioni di vantaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articolo contestato

Articolo 11, comma 2, legge 413/91

In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato

Avviso di Pubblicazione

(DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni)

Edison Spa

Su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico

RENDE NOTO

che:

- presso il Ministero dello Sviluppo Economico è in corso, su istanza di parte, il procedimento per il rilascio, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazione", di una Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio, nel territorio del Comune di Presenzano, di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 810 MWe nonché delle opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio della stessa;
- l'autorizzazione, come previsto all'art. 1 della citata legge, comprende la dichiarazione, per gli interventi sopra descritti, di opere di pubblica utilità, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, 52-bis e 52-ter del DPR 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge 27 ottobre 2003, n. 290, l'istanza è altresì finalizzata ad ottenere la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e l'esercizio delle opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio del menzionato impianto a ciclo combinato;
- tali opere connesse e infrastrutture consistono in:
  – un metanodotto di collegamento alla Rete dei Gasdotti di Snam Rete Gas della lunghezza complessiva di circa 2,63 km, comprensivo della stazione di misura, collocata a circa 90 mt dalla connessione con il metanodotto della Snam Rete Gas;
  – una condotta acque della lunghezza complessiva di 0,77 km che restituirà le acque meteoriche di seconda pioggia, esenti da inquinanti, al Rio del Cattivo Tempo e che, per una lunghezza di circa 0,7 km, risulta correre parallela al sopracitato metanodotto;
  – un elettrodotto a 380 kV, realizzato completamente in cavo, della lunghezza complessiva di 2,43 km, che collegherà la centrale alla RTN presso la stazione TERNA a 380 kV esistente, ubicata in adiacenza alla centrale idroelettrica ENEL di Presenzano;
- gli elaborati tecnici, unitamente alle informazioni sulla natura e sullo scopo dell'opera, nonché il piano particolareggiato di esecuzione contenente la descrizione di ciascuno dei terreni o edifici per i quali si stimano necessari l'espropriazione o l'acquisizione del diritto di servitù, ai sensi del menzionato art. 52-ter del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, sono depositati presso la Segreteria del Comune di Presenzano;
- nel periodo durante il quale i predetti elaborati rimarranno depositati, di durata comunque non inferiore a 20 giorni consecutivi, chiunque può prenderne visione e avanzare osservazioni in merito alle opere e al relativo tracciato. Le eventuali osservazioni dovranno essere inviate al Comune di Presenzano o, in alternativa, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica – Divisione II, via Molise 2, 00187 Roma, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni dalla data della presente pubblicazione;
- i soggetti interessati, proprietari degli immobili catastalmente identificati, così come individuati dal Nuovo Catasto dei Terreni del Comune di Presenzano (CE), aggiornato a dicembre 2009, risultano essere:
  ENEL cf . 811720580: fg. 3 part. 5306, 5191, 355, 5210, 5163, 5167 e fg. 4 part. 5139, 5154, 5155, 201; Maccarelli Renzo n. a Presenzano il 10/9/53: fg. 3 part. 5083; Maccarelli Angela Maria n. a Presenzano il 13/11/1964: fg. 3 part. 205 e 206; Comune di Presenzano: percorso sotto strada Madonna degli Urlini fg. 3, 4 – percorso sotto strada Pratole fg. 4, 5, 11; Integlia Gennaro n. a Presenzano il 29/11/1926: fg. 3 part. 5067; Integlia Clemente n. a Sesto Campano il 20/11/1903 usufrutt.: fg. 3 part. 5067; Integlia Walter n. a Presenzano il 1/12/1968: fg. 4 part. 70; De Ciccio Giuseppina n. a Presenzano il 13/3/1955: fg. 4 part. 76; Forgione Angelina n. a Presenzano il 16/10/1934, Forgione Domenico n. a Presenzano il 8/5/1932, Forgione Vittorio n. a Presenzano il 16/5/1927 e Forgione Fausta n. a Presenzano il 31/1/1901: fg. 4 part. 204; Parente Filomena n. a Presenzano il 26/5/1960, Parente Maria Giovanna n. a Presenzano il 26/5/60, Parente Vincenzo n. a Presenzano il 12/12/1954, Pascale Alberto n. a Presenzano il 1/3/1942, Pascale Angelina n. a Presenzano il 8/10/1944, Pascale Assunta n. a Presenzano il 15/8/1930, Pascale Baldassarina n. a Presenzano il 18/7/1936, Pascale Daniele n. a Presenzano il 11/5/1939, Pascale Michele n. a Presenzano il 3/1/1932, Pascale Nicola n. a Presenzano il 31/10/1946: fg. 4 part. 205; A.N.A.S. - Demanio dello Stato - Strade: percorso sotto SS n. 85 - fg. 4; Pesce Vittorio n. a Presenzano il 9/12/1940: fg. 4 part. 123 e 168; D'Orsi Raffaella n. a Napoli il 24/4/1912, Pesce Maria Pia n. a Presenzano il 5/5/1935, Pesce Pietrangelo n. a Presenzano il 7/11/1936, Pesce Salvatore n. a Presenzano il 5/4/1945: fg. 4 part. 323; Pace Giovanna n. a Boscoreale il 29/9/1938, Pesce Benedetto n. a Presenzano il 6/10/1945, Pesce Carmine n. a Presenzano il 3/10/1947, Pesce Mario n. a Presenzano il 18/6/1950, Ronga Benedetta n. a Presenzano il 16/4/1895 Usufrutt.: fg. 4 part. 268 e 167; Regione Campania cf. 80011990639: fg. 4 part. 417 e 424; Demanio dello Stato - Ferrovie: fg. 11 part. 10; Savanelli Pasquale n. a Villaricca il 23/01/1961: fg. 22 part. 27; Siano Giovanni n. a San Gennaro Vesuviano il 09/11/1931: fg. 22 part. 114; Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano cf. 82000610616: fg. 22 part. 109; Sarnataro Antonio n. a Presenzano il 16/02/1972: fg. 22 part. 5057; Sarnataro Maria Rosaria n. a Mugnano di Napoli il 5/01/1974: fg. 22 part. 5053; Sarnataro Giuseppe n. a Mugnano di Napoli il 30/06/1970: fg. 22 part. 5052; Sarnataro Vincenza n. a Mugnano di Napoli il 22/05/1968: fg. 22 part. 5051; Sarnataro Angela n. a Mugnano di Napoli il 24/5/1964: A.N.A.S. Demanio dello Stato – Strade: percorso sotto S.S. n. 85; fg. 22 part 5035; Chianese Gerardo n. a Villaricca il 08/04/1930: fg. 22 part 122; Pragliola Claudio n. a Giuliano in Campania il 17/07/1964: fg. 22 part. 37; D'Andreta Paolo di Samuele, Granata Clementina, fu Nicola, in D'Andreta: fg. 22 part. 16; Pettorella Silvana n. a Vairano Patenora il 31/10/1950: fg. 22 part. 119; Pettorella Anna n. a Vairano Patenora il 9/09/1931: fg. 22 part. 120; Di Muccio Lina n. a Vairano Patenora il 23/12/1933: fg. 22 part 63 e 64; De Angelis Silvana n. a Vairano Patenora il 30/06/1944: fg. 22 part. 35; Petrella Nicola n. a Presenzano il 26/07/1940: fg. 22 part. 13; Comune di Presenzano: percorso sotto strada vicinale Lago; Del Sesto Gelsomina n. a Pietravairano il 15/02/1923, Robbio Antonio n. a Pietravairano il 10/02/1922, Robbio Mario n. a Vairano Patenora il 28/05/1947: fg. 22 part 5003, 5004 e 5005; Del Sesto Giovannina, di Luigi, in Robbio e Robbio Antonio di Francesco: fg. 18 part. 159; Robbio Giuseppe n. a Vairano Patenora il 09/12/1946: fg. 18 part. 158 e 170; Demanio dello Stato - ramo ferrovia: fg. 18 part. 66; Demanio dello Stato - ramo bonifiche: fg. 18 part. 155; Ruotolo Alessandro n. a Santa Maria a Vico il 21/10/1939: fg. 18 part. 5015; Ruotolo Francesco n. a Santa Maria a Vico il 21/10/1930: fg. 18 part. 123 e 134; Ruotolo Vincenzo n. a San Felice a Cancello il 31/01/1936: fg. 18 part. 135; Castaldo Filomena n. a Marzano di Nola il 01/01/1938 e Castaldo Michele n. a Marzano di Nola il 30/06/1939: fg. 18 part. 186; Chianese Vincenza n. a Capua il 19/09/1951: fg. 18 part. 133; Di Muccio Lucio n. a Teano il 30/11/1940: fg. 18 part. 77 e 132; Agenzia del demanio – Caserta: percorso sotto Rio del Cattivo Tempo; Di Gasparro Nicola n. a Presenzano il 9/05/1953: fg. 12 part. 114; Bucchino Antonio n. a Presenzano il 15/10/1936 e Bucchino Gaetano n. a Presenzano il 10/10/1940: fg. 12 part. 83 e 84; Parente Filomena n. a Presenzano il 26/05/1960, Parente Maria Giovanna n. a Presenzano il 26/05/1960 e Parente Vincenzo n. a Presenzano il 12/12/1954: fg. 12 part. 82; Forgione Filomena n. Presenzano il 7/07/1955, Forgione Mario n. a Presenzano il 17/12/1956 e Rossi Argentina n. a Presenzano il 24/08/1929: fg. 12 part. 81; Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano: percorsi sotto strade Vicinale Bonifica e Campo Iannello; Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero Teano - Calvi cf. 95000430611: fg. 12 part. 22, 23, 25, 54, 70, 71, 72; Lombardi Maria Silvia di Luigi: fg. 12 part. 53 e 24; Demanio dello Stato - ramo bonifiche: fg. 12 part. 93; De Caprio Filomena n. a Presenzano il 18/03/1923, De Caprio Giuseppe n. a Presenzano il 1/04/1935, De Caprio Maria n. a Presenzano il 06/03/1921, De Caprio Salvatore n. a Presenzano il 16/04/1939, De Caprio Mafalda n. a Presenzano il 3/01/1929, Margiotto Erminia n. a Gizzeria il 25/10/1901: fg. 12 part. 21; D'Orsi Anna n. a Presenzano il 18/06/1934, Pascale Baldassarre n. a Presenzano il 18/05/1960, Pascale Elvira n. a Presenzano il 10/11/1961, il Pascale Silvana n. a Presenzano il 1/10/1956: fg. 12 part. 80; Pio Monte della Misericordia in Napoli: fg. 12 part. 18, 139, 140; Paone Paolo n. a Teverola il 3/06/1966: fg 12, part. 17; Comune di Presenzano percorso sotto strada Filettola.

EDISON

Edison Spa

Sede in Milano – Foro Buonaparte, 31
Capitale sociale euro 5.291.700.671,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e
Codice Fiscale 06722600019

Lunga querelle. Molti interventi tra agenzia e giudici ma non è ancora detta la parola fine

Una raffica di interpretazioni

La fattispecie esaminata dalla Cassazione e commentata negli altri articoli in pagina è solo una delle varie ipotesi che hanno determinato – sin dall'apparire della disposizione di favore – motivi di contenzioso tra Entrate e i contribuenti. In effetti, le prime prese di posizione del Fisco sono state ingiustificatamente restrittive, rendendo necessario l'intervento della giurisprudenza tributaria. Secondo le circolari 7/1993 e 154/E/95, l'applicazione della minore tariffa d'estimo prevista dal legislatore sarebbe stata possibile solo in presenza di immobili non locati. Solo con circolare n. 9/E/2005, l'Agenzia ha preso atto che l'orientamento della Cassazione (*ex multis* sentenze n. 2422/99, 7769/2000, 12790/2001 e 14480/2003) era assai diverso, dato che molte sentenze avevano oramai costantemente riconosciuto il diritto allo "sconto" sul reddito dichiarato indipendentemente dall'intervenuta locazione dell'unità immobiliare.

Con parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato e dopo che la Corte costituzionale (sentenza n. 346/2003) aveva difeso la legittimità della norma, il Fisco ha quindi abbandonato le liti ancora in corso, ma solo nei casi in cui l'immobile (anche locato) avesse una classificazione catastale a uso abitativo. Secondo il Fisco, quindi, le altre unità immobiliari d'interesse storico (negozi, uffici, pubblici esercizi, laboratori eccetera) non potevano rientrare nella locuzione «in ogni caso» con cui inizia la norma. La "palla" è quindi passata nuovamente alla Cassazione, che ha presto chiarito (sentenze n. 2178/2005 e n. 10860/2005) che la "lettura" delle Entrate era stata frettolosa, nel senso che ai fini dell'applicazione della norma in commento non va riconosciuta alcuna rilevanza alla classificazione catastale dell'immobile. Il conseguente dietrofront interpretativo dell'Agenzia è intervenuto con circolare n. 2/E/2006, che ha sancito l'inutilità di procedere nel contenzioso per tutti gli immobili diversi da quelli abitativi. Recentemente, peraltro, la Cassazione (sentenza n. 14149/09) ha ribadito a chiare lettere la propria posizione.

La *querelle*, però, era destinata a spostarsi dal lato oggettivo dell'immobile a quello soggettivo di chi lo possiede e dichiara il reddito. Con risoluzione 99/E/2006 l'amministrazione ha sostenuto la tesi che l'articolo 11 in esame possa trovare applicazione, qualora l'unità immobiliare sia posseduta nell'ambito di una impresa, esclusivamente nel caso degli immobili cosiddetti "patrimoniali" (che seguono le regole dei redditi fondiari, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, Tuir) e non anche relativamente ai cosiddetti "immobili-merce" o a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa. Orientamento che ora la Cassazione, con la sentenza n. 26343/2009, sembra fare proprio, in particolare con riferimento agli immobili che costituiscono l'oggetto dell'attività esercitata.

Va osservato, infine, che l'agevolazione in parola è limitata alle imposte sui redditi e non si può estendere all'imposte indirette (Cassazione, sentenze n. 21144/2009 e n. 4931/2009 e Ctr Lazio decisione 28 ottobre 2006 n. 43), né all'imposta di successione (Cassazione, sentenza n. 10658/2009); per questi tributi, pertanto, vanno verificati i benefici specificatamente previsti per questa particolare tipologia di immobili dalle singole discipline.

G. Gav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSEGUENZE PRATICHE

Risoluzioni e sentenze escludono, tra l'altro, che lo sconto si applichi alle imposte indirette, come registro e successione

LE PROPOSTE DEL SOLE

IN EDICOLA E IN LIBRERIA

Il processo civile alla prova riforma

Il supplemento trimestrale «Ventiquattrore Avvocato - Monografia» di marzo è focalizzato sulle prime questioni applicative dopo la recente riforma del processo civile. Dal principio del contraddittorio al nuovo "filtro" dei ricorsi per Cassazione; dalla contestazione specifica come onere di prova alla testimonianza scritta; dalle misure coercitive alla condanna alle spese processuali, vengono trattati i temi cruciali della riforma. Per informazioni: *www.shopping24.ilsole24ore.com (sezione Periodici/Diritto).*

Come cambia il controllo dei conti

È in edicola il «Manuale del revisore legale»: la guida per un controllo dei conti annuali e consolidati da "manuale". Con Il Sole 24 Ore a 6,90 euro in più.

Le performance degli enti non profit

Su Terzo Settore n. 2/2010 un sistema di indicatori per valutare le "performance" degli enti non profit, esaminare il metodo stabilito per lo "scoring" aziendale e i vincoli di capitale del sistema creditizio: il tutto rivolto a facilitare il credito e creare sviluppo.

Responsabilità sulla sicurezza

Gli schemi predisposti dal datore di lavoro in ottemperanza alle norme sulla sicurezza sul lavoro sono sempre sufficienti ad esimere l'impresa da responsabilità ai sensi del Dlgs n. 231/2001? La risposta (negativa) argomentata da Giovanni Negri su «Diritto e pratica delle società» n. 3/2010, commentando la sentenza del tribunale di Trani dello scorso 11 gennaio.

CORSI E CONVEGNI

Il made in Italy nell'economia verde

Il 5° summit «Made in Italy» approfondirà le politiche nazionali e comunitarie in tema di commercio internazionale e le tematiche legate alla green economy. Strumenti di finanziamento per l'internazionalizzazione, presentazione di dati economici e dibattiti consentiranno di aprire un confronto sulle strategie di ripresa. A Milano, 30 e 31 marzo.

Il curriculum del legale d'impresa

Sono in programma, a partire da marzo 2010, i master di specializzazione dell'area legale, in formula part time, dedicati ad avvocati, laureati in discipline giuridiche e responsabili di uffici legali di aziende. La frequenza a ogni percorso consente di acquisire 24 crediti formativi (*www.formazione.ilsole24ore.com.*

Il nuovo corso degli appalti pubblici

Due giornate, fruibili anche separatamente, focalizzate sull'analisi degli aspetti pratici e applicativi della normativa di settore, alla luce del regolamento di prossima attuazione. La gestione della fase esecutiva verrà analizzata il 23 marzo, quella del contenzioso il 24 marzo, sempre a Milano.